

La Finanziaria di quest'anno (**Legge 24/12/ 2007, n° 244, art. 3, commi da 5 a 11 - pdf**) ha riproposto anche per il 2008 la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell'Irpef a finalità di interesse sociale.

Il c.d. decreto "milleproroghe", inoltre, ha integrato e modificato la Finanziaria estendendo la possibilità di accedere al beneficio anche alle fondazioni nazionali di carattere culturale e alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI (**D.L. 31/12/2007 n° 248 art. 45, comma 1, convertito nella Legge n° 31 del 2008 - pdf**).

- **Soggetti ammessi al beneficio**
- **Modalità di iscrizione nell'elenco degli enti del volontariato (modello, istruzioni, software)**
- **Adempimenti successivi all'iscrizione nell'elenco degli enti del volontariato**
- **Modalità di predisposizione degli elenchi dei soggetti ammessi al beneficio**
- **La rendicontazione**
- **Normativa e prassi**

Soggetti ammessi al beneficio

Per l'anno finanziario 2008 i soggetti ammessi al beneficio sono:

1. Enti del volontariato:
 - o ONLUS - Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (**art. 10 del D.lgs 4/12/1997, n° 460 - pdf**);
 - o associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (**art. 7, commi 1 2 3 e 4, della L.7/12/2000, n° 383 - pdf**);
 - o associazioni riconosciute che, senza finalità di lucro, operano - in modo esclusivo o prevalente - nei seguenti settori: assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela - promozione - valorizzazione delle cose d'interesse artistico o storico (**art. 10, comma 1, lettera a del D.lgs 4/12/1997, n° 460 - pdf**);
 - o fondazioni nazionali di carattere culturale;
2. finanziamento agli **enti della ricerca scientifica e dell'università**;
3. finanziamento agli **enti della ricerca sanitaria**;
4. sostegno alle **associazioni sportive dilettantistiche** riconosciute dal CONI.

Modalità di iscrizione nell'elenco degli enti del volontariato

Gli enti del volontariato rientranti in una delle tipologie indicate nella precedente lettera a) possono sin d'ora presentare la propria domanda di iscrizione - esclusivamente in via telematica - a questa Agenzia direttamente, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, ovvero tramite gli intermediari abilitati, utilizzando **l'apposita procedura** disponibile sul sito.

Coloro che hanno inviato la domanda per il 2006 e/o per il 2007, sono tenuti – se interessati – a riproporla anche per quest'anno.

La domanda di iscrizione deve essere presentata entro il 31 marzo 2008. Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale data o con modalità diversa da quella telematica.

L'Agenzia delle entrate in data 7 aprile 2008 curerà la pubblicazione sul proprio sito dell'elenco provvisorio degli enti del volontariato.

Qualora emergano errori di iscrizione nell'elenco del volontariato, il legale rappresentante dell'ente interessato può rivolgersi – direttamente ovvero mediante un proprio delegato – alla Direzione Regionale dell'Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente.

Le richieste di correzione possono essere fatte valere entro il **14 aprile 2008**. Una volta verificati gli eventuali errori, l'Agenzia provvederà a pubblicare, entro il **21 aprile** successivo, una nuova versione aggiornata dell'elenco.

Adempimenti successivi all'iscrizione nell'elenco del volontariato

I legali rappresentanti degli enti iscritti in elenco dovranno – **entro il 30 giugno 2008** – spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione Regionale dell'Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione. A tal fine dovranno utilizzare l'apposito modulo previsto dal DPCM e scaricabile dal sito internet dell'Agenzia.

Alla dichiarazione deve essere allegata – come previsto dall'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Il mancato rispetto del termine sopraindicato ed il mancato invio del documento costituiscono causa di decadenza dal beneficio.

Modalità di predisposizione degli elenchi dei soggetti ammessi al beneficio

Sulla falsariga di quanto già avvenuto per gli anni 2006 e 2007, un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri definirà le varie fasi della procedura per la predisposizione degli elenchi dei possibili beneficiari, per la formulazione della scelta e per la successiva assegnazione delle somme.

Nel dettaglio, è prevista la redazione di **quattro distinti elenchi** per ciascuna delle tipologie di soggetti aventi diritto.

Per gli enti di cui alla lettera b) (enti della ricerca scientifica e dell'università) il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica predisporrà l'elenco degli enti sulla base delle domande di iscrizione che i

soggetti interessati faranno pervenire esclusivamente per via telematica al citato Ministero. Notizie e dettagli in merito alla procedura da seguire ed agli adempimenti previsti per coloro che intendono iscriversi possono essere acquisiti consultando il sito internet del Ministero dell'Università e della ricerca www.miur.it.

Per gli enti di cui alle lettere c) (enti della ricerca sanitaria) e d) (associazioni sportive riconosciute ai fini sportivi dal CONI), saranno il Ministero della salute ed il CONI a curare la predisposizione dei rispettivi elenchi e la trasmissione degli stessi in via telematica all'Agenzia.


Tutti gli elenchi verranno pubblicati sul sito internet dell'Agenzia – il 7 aprile 2008.


La rendicontazione


Tra le novità più rilevanti introdotte dalla Legge Finanziaria per il 2008 v'è l'obbligo, per gli enti che hanno ricevuto il contributo del 5 per mille, di redigere un apposito e separato rendiconto – corredato da una relazione illustrativa - nel quale devono indicare in modo chiaro e trasparente quale sia stata la destinazione delle somme percepite.


La redazione di questo documento dovrà essere effettuata entro un anno dalla ricezione del contributo.

Normativa e Prassi

 **Art. 3, commi 5 - 11 della legge 24 dicembre 2007, n° 244 - pdf**

 **Art. 45, comma 1 del D.L. 31/12/2007 n° 248 convertito nella legge n° 31 del 2008 - pdf**

 **Art. 7, commi 1,2,3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n° 383 - pdf**

 **Art. 10, comma 1, lettera a, del Dlgs. 4 dicembre 1997, n° 460 - pdf**